



Roma, 8 maggio 2003

00187 – Via Sallustiana, 53

## Ministero delle Attività Produttive

Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni ed i Servizi

Ufficio D2 – Disciplina Commercio

Al **COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI**

Dipartimento Politiche del Territorio

Via XXV Aprile, 1/b

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

**Prot. N.552193**     **Allegati**

Risposta al Foglio N.

e, p.c.: All' **ANCI**  
C.A. Dr. Stefano CAMPIONI  
Via Dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

**OGGETTO:** Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.  
**ATTIVITÀ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ERBORISTERIA – QUESITO.**

Codesto Comune, con il quesito a margine indicato, ha chiesto di conoscere quali siano i requisiti necessari per poter svolgere l'attività di commercio al dettaglio di erboristeria.

Al riguardo, si precisa quanto segue.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 114/98, l'esercizio dell'attività commerciale può essere svolta con riferimento a due settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Di conseguenza un soggetto che intenda avviare un'attività di erboristeria, ossia limitarsi, nell'ambito dei prodotti appartenenti ai due settori merceologici, a vendere quelli comunemente individuati con la locuzione "prodotti di erboristeria", deve risultare in possesso di requisiti richiesti dall'art. 5 del già citato decreto legislativo 114, con riferimento alla specificità dei prodotti medesimi.

In altri termini, se intende porre in vendita prodotti di erboristeria non rientranti nel settore alimentare deve risultare in possesso di requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto in oggetto.

Se, invece, vuole vendere prodotti di erboristeria rientranti nel settore alimentare deve risultare in possesso, oltre che dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, anche di uno di quelli elencati al comma 5, lettere a), b) e c) del medesimo articolo.

Si conclude precisando che le disposizioni nazionali recate dal decreto n. 114, in materia di esercizio dell'attività commerciale, non subordinano l'avvio dell'attività commerciale dei prodotti in discorso al possesso del diploma di "erboristeria", al quale si fa cenno nel quesito in questione.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dr. Mario SPIGARELLI)

Proprio in virtù della specificità e del rigore dell'argomento preso in esame, si è voluto ribadire, infatti, che la vendita di tali prodotti, come ad es. anche i mangimi per animali, deve avvenire garantendo l'esigenza primaria del pieno rispetto delle disposizioni finalizzate alla tutela della salute pubblica.

In risposta a quanto sopra, pertanto, si osserva che il possesso dei requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è indispensabile anche per la commercializzare di prodotti di erboristeria, a prescindere dal possesso di uno specifico diploma in "erboristeria", come indicato nel quesito di cui sopra.

Al riguardo, si fa presente che lo scrivente Ufficio, in osservanza della normativa vigente, con nota n. 511902 del 30/9/2002 (copia della stessa si allega alla presente), ha fornito chiarimenti agli interrogativi sorti circa la vendita di alcuni prodotti apparentemente non appartenenti al settore alimentare.

Pertanto, tutto ciò premesso, si precisa che l'attività in oggetto è regolamentata dalla normativa prevista per l'intero settore merceologico alimentare; ne consegue che l'esercizio della stessa è correlato all'osservanza di quanto stabilito dal già citato comma 5, dell'art. 5 del decreto legislativo 114/98.